



DIRETTIVE TECNICHE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

ai sensi dell'art. 18 del vigente "Regolamento per il Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani" approvato con delibera C.C. n. 17 del 18.02.00, approvate con D.G.M. n. 81 del 25.05.00 e modificate con D.G.M. n. 259 del 19.12.01.

- Articolo 1. Il richiedente si impegna a trattare in proprio a mezzo compostaggio domestico, la frazione organica (resti dell'attività di preparazione dei pasti e pietanze non consumate, scarti vegetali del giardino, ossa sminuzzate, ceneri, tovaglioli e fazzoletti di carta ecc.) con espressa esclusione di contenitori di ferro, latta, alluminio, vetro, plastica, carte oleate o patinate, nylon ed ogni altro elemento non biodegradabile;
- Articolo 2. Il richiedente si impegna a seguire la corretta pratica del compostaggio domestico, come specificato nella documentazione tecnica di cui all'allegato "A", evitando disagi ai vicini ed utilizzando il compost risultante da tale attività per corretti fini agronomici, utilizzando in loco il materiale prodotto nelle strutture di compostaggio;
- Articolo 3. L'effettuazione del compostaggio domestico esonera il Comune dal servizio di raccolta della frazione umida dei rifiuti e consente di ottenere una riduzione sulla tassa annuale relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno in corso, secondo quanto stabilito da apposito e specifico provvedimento;
- Articolo 4. Il compostaggio domestico (in contenitore o in buca) deve avere luogo presso l'abitazione del richiedente e comunque nell'ambito dell'area di pertinenza dell'edificio occupato, a mezzo di una idonea struttura di compostaggio da installare a cura del richiedente e rispondente ad una delle seguenti tipologie:
- a) apposito contenitore, d'ora in avanti definito "composter" domestico, rispondente alle caratteristiche per dimensioni e tipologia a quelli forniti dall'Amministrazione Comunale;
 - b) compost in buca, realizzato mediante struttura rispondente alle caratteristiche indicate nell'allegato "A" alle presenti direttive tecniche;
 - c) concimaia attiva, se già esistente e già utilizzata per attività di allevamento di animali nel rispetto delle vigenti norme di igiene;
- al fine di ottenere la piena trasformazione dei rifiuti in "compost";

- Articolo 5. Il sito di compostaggio va posizionato a minimo 2 metri dai confini di proprietà se trattasi di composter domestico, 5 metri dai confini se trattasi di compost in buca, e 20 metri se trattasi di concimaia attiva in conformità al vigente Regolamento di igiene, salvo precisi accordi sottoscritti con il confinante interessato;
- Articolo 6. Il composter domestico potrà essere fornito dal Comune, al prezzo di mercato risultante da idonea procedura di gara per l'affidamento della fornitura. A carico del richiedente compete il montaggio, la manutenzione del composter e la corresponsione di una quota parte del costo sostenuto dal Comune per l'acquisto del contenitore medesimo, secondo quanto stabilito con specifico provvedimento. Tale importo dovrà essere versato al Comune di Musile di Piave – Servizio tesoreria, mediante versamento sul c/c postale n° 19166305 o con versamento direttamente c/o la Tesoreria, specificando nella causale di Versamento: "Contributo per l'acquisto di composter domestico" – prima della consegna del contenitore;
- Articolo 7. Le prescrizioni tecniche generali e le modalità di impiego della struttura per il compostaggio domestico, nome e indirizzo dell'utente, sono quelle previste nel presente atto e allegato "A";
- Articolo 8. Il richiedente accetta di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant'altro necessario per la verifica del rispetto del presente atto consentendo anche l'apertura dei sacchi normalmente utilizzati per il conferimento dei rifiuti "ordinari" al fine di verificare l'assenza, negli stessi, della frazione organica (umido proteico e vegetale) da smaltire mediante compostaggio domestico. Gli accertamenti, controlli e verifiche saranno effettuate da personale dipendente del Comune o da persone appositamente incaricate e munite di specifico documento di riconoscimento;
- Articolo 9. Il mancato utilizzo, l'uso improprio o, comunque, difforme delle modalità e/o condizioni previste nel presente atto o anche successivamente impartite dal Comune, comporta la perdita della riduzione prevista dal Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ferme restando eventuali interessi e sanzioni previsti per altri violazioni al Regolamento stesso;
- Articolo 10. L'impianto di compostaggio deve essere attivato entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta di riduzione della tassa annuale relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani o dalla consegna del contenitore medesimo se fornito dal Comune. La mancata attivazione nel termine indicato, verificata con apposito atto di accertamento, comporta il diritto del Comune ad essere rimborsato della differenza tra il costo di acquisto del composter e la quota a carico del richiedente prevista dall'art. 6, secondo i termini e modalità dallo stesso fissati. Analoga procedura verrà attuata nel caso sia accertato l'uso improprio o difforme dalle presenti direttive;
- Articolo 11. Nel caso di cessazione dell'attività di compostaggio, il richiedente dovrà darne formale comunicazione al Comune entro e non oltre i 15 giorni successivi. La cessazione comporta il ripristino del servizio di raccolta della frazione umida dei rifiuti e la piena applicazione del-

la tassa annuale relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno in corso;

Articolo 12. La cessazione entro i 2 (due) anni dalla consegna del "composter" domestico, verificata con apposito atto di accertamento, comporta il diritto del Comune ad essere rimborsato della differenza tra il costo di acquisto del composter e la quota a carico del richiedente prevista dall'art. 6, secondo i termini e modalità dallo stesso fissati;

Articolo 13. Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le norme previste dal vigente Regolamento per la raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Articolo 14. Ove non espressamente previsto dalla vigente normativa o dal Regolamento per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) Per violazione delle distanze dai confini o dalle abitazioni è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 300.000;
- b) Per violazioni relative alle dimensioni del compost in buca è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di L. 50.000 al L. 300.000;
- c) Per violazioni concernenti l'uso improprio o difforme delle modalità stabilite è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di L. 60.000 al L. 360.000;

Si applicano comunque le disposizioni di cui alla L. 689/81.

Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. n° 22/97 e s.m.i. ed ogni altra normativa vigente in materia, l'inosservanza delle presenti direttive tecniche comporta la sanzione amministrativa di cui sopra e l'obbligo del ripristino dei luoghi da effettuarsi ad opera del trasgressore entro congruo termine, stabilito dagli accertatori in relazione all'inconveniente causato; verranno altresì addebitate le eventuali spese che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere per il ripristino dei luoghi ed eventuali danni a terzi, fatto salvo e impregiudicato ogni altro provvedimento di Legge.

Elenco allegati:

ALLEGATO "A": DIRETTIVE PER IL POSIZIONAMENTO E L'USO DEL COMPOSTER DOMESTICO, DEL COMPOSTAGGIO IN BUCA O MEDIANTE CONCIMAIA ATTIVA.

Allegato "A"

alle "DIRETTIVE TECNICHE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO"

1. INDICAZIONI GENERALI

- Nelle zone urbane identificate come "B", "C1", "C2", "D" ed "E4" del Piano Regolatore Comunale è consentito esclusivamente l'uso del composter domestico;
- Nelle zone agricole identificate come "E.2.1.", "E.2.2." e "E.3" del Piano Regolatore Comunale è consentito l'uso del composto in buca e della concimaia attiva, quest'ultima se esistente ed ancora utilizzata per attività di allevamento di animali;
- Ogni richiesta presentata al Comune è di norma valida per una sola unità immobiliare, ad esclusione delle istanze interessanti più di una unità immobiliare purché contigue, aventi scoperto comune e sottoscritte da tutti gli aventi titolo;
- Per le unità condominiali la suddetta richiesta dovrà essere condivisa e sottoscritta da tutti i condomini o dall'amministratore condominiale in loro rappresentanza;
- Si intendono qui espressamente richiamati il Regolamento Comunale di Igiene, il Regolamento comunale relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Regolamento Edilizio, il D.Lgs. n° 22/97, l'Ordinanza Sindacale n° 69 del 06.10.1999, e tutte le disposizioni normative in materia di igiene e sanità pubblica.

In generale, valgano le seguenti prescrizioni tecniche, che non si applicano nel caso venga utilizzata una concimaia attiva per lo smaltimento della frazione umido-proteica dei rifiuti prodotti:

- Il compostaggio domestico deve avvenire in luogo preferibilmente all'ombra di siepi od alberi caducifogli, in modo da non essere esposto alla radiazione solare diretta in estate, e d'inverno beneficiare del calore del sole;
- Il materiale compostabile va miscelato con cura, evitando l'eccessiva presenza di prodotti facilmente degradabili, secondo una frequenza dei rivoltamenti dipendente dal tipo di sistema utilizzato;
- Il processo va seguito attentamente, arieggiando se necessario la massa in trasformazione mediante un opportuno ciclo di miscelazione e rivoltamento del materiale stesso;
- Il compost ottenuto va passato attraverso un setaccio prima dello smaltimento, utilizzando il materiale di risulta per un nuovo ciclo di compostaggio;

Nel caso venga utilizzata una concimaia attiva, valgano le vigenti prescrizioni sanitarie in materia. In ogni caso, comunque, andrà evitato ogni forma di disagio al vicina-

to; si dovrà impedire lo sviluppo di mosche, ratti, ecc, il diffondersi di odori molesti, previo tempestivi interventi di disinfestazione igienico-sanitaria.

2. METODOLOGIE DI COMPOSTAGGIO

a) Compostaggio mediante "COMPOSTER DOMESTICO"

- Dimensioni: per circa 300 o 400 L. di materiale;
- Posizionamento: ad almeno m. 2 dal confine salvo accordo sottoscritto con il confinante;
- Caratteristiche: definite dal produttore del composter;
- Indicazioni per l'uso: allegate al composter, secondo le istruzioni del fabbricante;

b) Compostaggio mediante "COMPOST IN BUCA"

- Dimensioni: secondo le tabelle allegate

Tabella 1

Persone	Kg/anno	Volume (mc)
1	73	0.02
2	146	0.05
3	219	0.07
4	292	0.09
5	365	0.12
6	438	0.14
7	511	0.17

Tabella 2

Giardino (mq)	Kg/anno	Volume (mc)
100	500	0.16
200	1000	0.33
400	2000	0.65
600	3000	0.98
800	4000	1.30
1000	5000	1.63
1500	7500	2.44
2000	10000	3.25
3000	15000	4.88
4000	20000	6.50

Parametri

Kg umido/persona	0.2
Kg/mq giardino per anno	5
Peso specifico compost (kg/l)	0.65
Calo di peso (%)	50%
Tempo di permanenza (mesi)	6

Esempio: famiglia di 4 persone con giardino di 600 mq.

Dalla tabella 1 si ottiene un volume di 0.09 mc. di umido proteico

Dalla tabella 2 si ottiene un volume di 0.98 mc. di verde

Totale volume della concimaia = $0.09 + 0.98 = 1.07$ mc.

Note: I volumi sono riferiti a compost maturo. Il volume iniziale è notevolmente maggiore, soprattutto in caso di conferimento di verde domestico.

- Posizionamento: ad almeno m. 5 dal confine salvo accordo sottoscritto con il confinante;
- Caratteristiche: buca permeabile di limitata profondità (50/60 cm.), adeguatamente protetta e segnalata, con fondo drenante (ghiaia o ciotoli). Il materiale compostabile va riposto su idonea superficie di supporto (ad es. bancale in legno) al fine di garantire adeguata aerazione del materiale stesso;

c) Compostaggio mediante "CONCIMAIA ATTIVA"

- E' utilizzabile una concimaia attiva quale luogo di conferimento del materiale compostabile. E' necessario però che la concimaia sia già esistente ed ancora utilizzata per il conferimento delle deiezioni animali provenienti da allevamenti domestici in essere e realizzata secondo le vigenti norme di igiene.
- Pizionamento: ad almeno 20 metri dal confine, in conformità al vigente Regolamento di Igiene, salvo accordo sottoscritto con il confinante.

d) Autosmaltimento di quantità non significative

E' consentito l'autosmaltimento di quantità di materiale compostabile con modalità semplificate, mediante interrimento o dispersione sul terreno, per modeste quantità di rifiuto, sempre che non arrechino alcun danno o disagio all'utente stesso o al vicinato, ivi incluso il diffondersi di odori molesti e comunque nel rispetto delle vigenti norme di igiene.

- Frazione umido proteica: mediante interrimento quando le quantità totali del rifiuto non superino i 70 kg./anno;
- Frazione verde: mediante interrimento o diretta dispersione sul terreno dei materiali di risulta delle operazioni di sfalcio o piccole potature.

3. MATERIALI COMPOSTABILI

Materiali compostabili:

- Avanzi di cucina (residui della pulizia di frutta e verdura, generia limentari, fondi di caffè e the, ecc...)
- Scarti del giardino e dell'orto (fiori appassiti, foglie secche, erba da sfalcio, resti di potature, ecc...)
- Altri materiali biodegradabili (cartone, carta non patinata, segatura e trucioli provenienti da legno non trattato, ecc...)

Materiali non compostabili:

- Tutti i rifiuti di origine sintetica o comunque non biodegradabili (vetro, pile scari-che, tessuti, vernici ed altri prodotti chimici, manufatti con parti in plastica e/o metalli, legno verniciato, farmaci scaduti, carta patinata, olii e grassi vari, oggetti contaminati da sostanze non naturali, ecc...)

Materiali parzialmente compostabili:

- Avanzi di cibo di origine animale, cibi cotti (perché possono attirare animali indesiderati)
- Foglie di piante di difficile decomposizione (magnolia, pino, abete, faggio, castagno, ecc...)
- Lettiere per cani e gatti o escrementi di animali da cortile